

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANZARO

RICORSO

con istanza per provvedimento cautelare

PER LUCIA ALESSANDRA CITTADINO nata a Vittoria (RG) il 24.07.1974 e residente a Lamezia Terme in via Rinaldo Miceli n. 6 C.F. CTLLS74L64M088V, rappresentata e difesa da sè medesima, con studio in Lamezia Terme via S. Maria Maggiore n. 57, pec Lucia.Cittadino@avvlamezia.legalmail.it che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0968442542 ai quali indirizzi si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio,

- ricorrente-

CONTRO

Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Vinicio Cortese 25 Catanzaro Part. IVA 01991520790
PEC: protocollogenerale@pecaocz.it;

- resistente-

E NEI CONFRONTI di

Maria Ciabrone residente a San Pietro Apostolo via A. Gramsci n. 21 C.F. CMBMRA69A60I095W pec avvmariaciabrone@pec.it;

Fabrizio Ambrosio C.F. MBRFRZ87L05C352X fabrizioambrosio@pec.it e di tutti gli altri partecipanti;

- controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI:

1. Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 (v. doc. All. 12);
2. del provvedimento prot. numero 4597 del 14.02.2022 notificato in pari data al ricorrente a mezzo pec, avente ad oggetto **“Richiesta prova suppletiva concorso pubblico n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato”** con cui il Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 della ricorrente dava il seguente riscontro : *“... si comunica che la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria “documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena” e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l'espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021”*(v. doc. all. 10);
3. Dell'avviso pubblico del 25.10.2021 di convocazione prova pratica a firma del Presidente della Commissione Dott. Prejanò (v. doc. all. 5).

e per quel che possa occorrere, di tutte le parti lesive per la ricorrente del Bando di concorso e del successivo Diario nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dalla ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa, ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

FATTO

La ricorrente Avv. Lucia Alessandra Cittadino partecipava al concorso pubblico per n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato indetto Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”. Con Delibera Aziendale n. 335 del 6 agosto 2018 (v. doc. all. 02) veniva ammessa alla prima prova scritta che si teneva in data 1.02.2019, come da convocazione del 9.01.2021 (v. doc. all 03) e veniva superata dalla ricorrente con la votazione di 24 come da comunicazione pubblicata sul sito aziendale AO “Pugliese Ciaccio” in data 21.02.2020 (v. doc. all. 04)

In data 25.10.2021 veniva quindi pubblicato avviso di convocazione per la seconda prova scritta (All. 05) in cui veniva stabilito, in ottemperanza alla normativa legata all'emergenza COVID, che era preclusa la possibilità di partecipare alla prova a tutti coloro i quali si fossero trovati in uno stato febbrile superiore ai 37,5 gradi centigradi e brividi, o fossero affetti da tosse, difficoltà respiratoria, anosmia, iposmia, ageusia, disgeusia, mal di gola, prevedendo esplicitamente **l'obbligo di non presentarsi presso la sede concorsuale qualora fossero insorti i predetti sintomi.**

Nei giorni immediatamente precedenti lo svolgimento della prova pratica, programmata in data 16.11.2021, la ricorrente, come risulta incontestabilmente dal certificato medico allegato (v. doc. all. 07), registrava mal di gola, tosse, brividi, decimi di febbre. Inoltre lo stato di salute della ricorrente appariva ancora più preoccupante alla luce dello stato febbrile in cui si trovava la propria figlia maggiore Lorenza Morello che era stata a contatto con un ragazzo risultato positivo al COVID19 e per la quale vi era la concreta possibilità che avesse contratto il COVID. Attivate le relative procedure dal pediatra, la figlia Lorenza in data 18.11.2021 veniva sottoposta a tampone che per fortuna dava esito negativo (v. doc. all. 08).

Per tali motivi, diligentemente e nel pieno rispetto della normativa vigente, la ricorrente ottemperava alle prescrizioni imposte dal bando, trovandosi nell'oggettiva impossibilità di partecipare alla seconda prova.

Non avendo vista pubblicata sull'albo pretorio dell'azienda ospedaliera alcuna comunicazione relativa allo svolgimento della prova suppletiva, la ricorrente con pec del 24.11.2021 chiedeva dunque **che la Commissione giudicante disponesse una prova suppletiva al fine di consentire alla sottoscritta la possibilità di poter svolgere la prova pratica** (v. doc. all 6).

A sostegno di tale inviolabile diritto allegava anche la sentenza del **Tar del Lazio Roma Sez. III bis, n. 5666 del 12-05-2021**, che aveva accolto il ricorso di un candidato ad un altro concorso, sottolineando come in questi casi l'assenza dalla prova concorsuale non fosse dovuta

ad un “impedimento individuale”, ma ad **un impedimento imposto da un provvedimento dello Stato che tutela un superiore interesse pubblico.**

Dinanzi al silenzio serbato dall’azienda ospedaliera la ricorrente in data 23.01.2022 inviava un sollecito affinché la propria richiesta venisse accolta, e potesse dunque concludere l’iter concorsuale (v. doc. all 9).

Con comunicazione prot. numero 4597 del 14.02.2022 la Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 inoltrate dalla ricorrente comunicava che “ *la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria “documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena” e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l’espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021.*” (v. doc. all 10)

Alla luce di tale atto lesivo della sfera giuridica soggettiva della ricorrente, emergendo una serie di vizi e profili di illegittimità tali da inficiare la condotta dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”, non rimane che invocare adeguata tutela giudiziale per i seguenti insormontabili motivi di

DIRITTO

Violazione DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001. Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere: illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par condicio tra candidati.

Risulta di palmare evidenza come l’amministrazione precedente sia incorsa innanzitutto in una gravissima violazione di legge: è infatti evidente la illegittimità e nullità sia del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 (v. doc. all 12) e sia dell’avviso recante la comunicazione del diario delle prove scritte della procedura concorsuale in esame (v. doc. all 5), pubblicato in data 25.10.2021, laddove non hanno previsto lo svolgimento di prove suppletive nell’interesse di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid-19.

Nel caso di specie nell’atto di convocazione della seconda prova scritta, alla luce della normativa legata all’emergenza COVID, l’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” avrebbe dovuto prevedere una prova suppletiva per dare la possibilità ai concorrenti impossibilitati a partecipare alla prova principale in forza delle norme superiori di contenimento del Covid di potere espletare la prova in una sessione straordinaria e suppletiva. La seconda prova si è infatti

conclusa come da allegata graduatoria di merito (v. doc. all 11) ed i vincitori sono stati tutti ammessi a sostenere l'ultima prova orale da cui poi originerà la graduatoria definitiva.

Sul punto si è ormai creato un granitico orientamento giurisprudenziale volto appunto a contemperare la salvaguardia del preminente interesse pubblico alla salute con l'altrettanto importante e meritevole di tutela interesse legittimo dei partecipanti alle procedure concorsuali a non vedere ingiustamente pregiudicate le proprie possibilità di risultare vincitori.

Per tale direzione appare illuminante il ragionamento logico ed argomentativo della già citata recentissima sentenza del **Tar del Lazio Roma Sez. III bis, (ud. 27/04/2021) 12-05-2021, n. 5666** che ha accolto il ricorso di un candidato, sottolineando come nel caso di specie si trattasse non di un **“impedimento individuale”**, ma di **un impedimento imposto da un provvedimento dello Stato che tutela un superiore interesse pubblico.**

In particolare è stato evidenziato come *”La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole. Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali... Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che "nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus - limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale - la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri ”.*

Sempre in questa direzione si riporta la illuminante **Sentenza Tar Lazio 13131 del 17 dicembre 2021.**

La sentenza sopra richiamata ha sancito un principio che ormai si è cristallizzato in giurisprudenza, stabilendo infatti che *“La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole.”*

E ancora *“Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”*

E’ di tutta evidenza che l’esclusione dalla graduatoria della ricorrente, stante il pervicace rifiuto della resistente di voler indire la prova suppletiva, leda gravemente i diritti della stessa.

In conclusione, risulta dunque manifesta l’illegittimità degli atti impugnati per i vizi sopra esposti. Ciò comporta, limitatamente alla posizione del ricorrente, l’obbligo dell’Amministrazione resistente di disporre una prova suppletiva del concorso in questione, da parte di altra commissione concorsuale diversa dalla prima con modalità idonee a garantire l’anonimato, anche attraverso la contestuale ricorrenza degli elaborati, ai soli fini di cui trattasi, sempre in forma anonima, di altri candidati che siano invece stati valutati positivamente e almeno nella misura di 10.

^*^*^*^*^*^*^

NEL MERITO

Pertanto, si conclude, voglia l’Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, disponendo le misure idonee all’attuazione della sentenza. Voglia inoltre codesto on.le T.A.R, limitatamente alla posizione della ricorrente, accertare l’obbligo dell’Amministrazione di disporre una prova suppletiva del concorso in questione, da parte di altra commissione concorsuale diversa dalla prima con modalità idonee a garantire l’anonimato, anche attraverso la contestuale ricorrenza degli elaborati, ai soli fini di cui trattasi, sempre in forma anonima, di altri candidati che siano invece stati valutati positivamente e almeno nella misura di 10.

Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze giudiziali. Il tutto con decisione in forma semplificata, ove occorra, ai sensi dell’art.9 od art.3 l. 205/2000.

Istanza cautelare

Il permanere degli atti impugnati sta esponendo la ricorrente ad un danno certamente grave ed irreparabile atteso che la copertura dei posti vacanti nel concorso de quo precluderebbe qualsiasi possibilità per l’odierna ricorrente di vedere garantito il proprio diritto in caso di accoglimento

del ricorso. Quanto al *fumus boni juris* si rinvia alla parte narrativa, sottolineando che non ci troviamo di fronte a un singolo vizio invalidante ma a numerosi.

In ordine al *periculum in mora* si sottolinea che il danno grave e irreparabile è *in re ipsa* se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce per la ricorrente una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alle fasi concorsuali successive con la conseguente impossibilità di vincere il concorso in oggetto ed essere assunto con contratto a tempo indeterminato.

Si rappresenta che l'esclusione si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacchè viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita (matrimonio, acquisto di una casa, creazione di una famiglia) che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendosi con riserva la ricorrente alle prove successive da svolgersi in una sessione speciale ovvero disponendo una prova suppletiva a cui sottoporre la ricorrente da parte di un'altra e diversa commissione appositamente nominata e con modalità idonee a garantire l'anonimato, anche attraverso la contestuale ricorrenza degli elaborati, ai soli fini di cui trattasi, sempre in forma anonima, di altri candidati che siano invece stati valutati positivamente e almeno nella misura di 10.

Pertanto si chiede: l'ammissione con riserva agli orali o in subordine sia ordinata una prova suppletiva o in ulteriore subordine altra misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*, d.P.R n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato di € 325,00.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

01 az. osp. Cz bando coll. Amm. Del 15.01. 2018;

02 Ammissione prima prova scritta Delibera 335 del 6 agosto 201803;

03 Convocazione prima prova scritta del 9.01.2019;

04 Esito-prima prova-scritta-conc-collab-amm-vo del 21.02.2020;

05 Convocazione seconda prova concorso coll. amm.vo;

06 Richiesta prova suppletiva;

07 Certificato medico;

08 Esito Tampone Lorenza Morello;

09 Sollecito richiesta indizione prova suppletiva;

10 Riscontro A.O. Pugliese Ciaccio Dott.ssa Laura Fondacaro;

11 Esito seconda prova pratica collaboratore del 18.01.2022;

12 Protocollo concorsi pubblici.

Lamezia Terme 10.04.2022

Avv. Lucia Alessandra Cittadino